

## IL REGIME CEDU DI RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI TRA AVVOCATO E ASSISTITO: IN PARTICOLARE, COME SETACCIARE GLI ARCHIVI DIGITALI

di Chiara Buffon

(*Dottore di ricerca presso l'Università di Roma Tor Vergata,  
Assegnista di ricerca presso l'Università di Torino*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il caso Černý e Altri c. Repubblica Ceca. – 3. Precedenti Cedu sulla riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato: finalizzazione difensiva e tutela mediata del professionista. – 3.1. Filtraggio dei dati inviolabili e altre garanzie supplementari. – 3.2. L'aspetto rimediabile e la posizione del terzo; l'eco di Contrada c. Italia (n. 4). – 4. Corrispondenza digitale archiviata e segreto professionale nell'ordinamento interno, alla luce dei parametri europei.

1. Inserendo su HUDOC, banca dati della Corte Edu, il descrittore “*legal professional privilege*”, e aggiungendo il filtro dello Stato italiano, non risulta alcun caso deciso.

Eppure, dalle statistiche della Corte, l'Italia è il sesto convenuto per numero di ricorsi pendenti nel 2024 (in coda a Turchia, Russia, Ucraina, Romania e Grecia); il quinto nel 2025 (per un sovraccarico della Polonia e leggeri ribassi in Romania e Grecia)<sup>1</sup>.

Una ricerca veloce, superficiale, ma che instilla un primo dubbio: o la disciplina domestica sul segreto professionale è particolarmente rispettosa della confidenzialità dell'interazioni tra avvocati e clienti, o la “sensibilità” al tema non è così diffusa, nemmeno tra le fila dei ricorrenti e di chi li assiste.

La recente sentenza Černý e Altri c. Repubblica Ceca<sup>2</sup> offre diversi spunti per ricostruire lo stato dell'arte della giurisprudenza di Strasburgo pertinente<sup>3</sup> e mettere

---

<sup>1</sup> ECHR – *Analysis of statistics 2024*, pubblicata a gennaio 2025; *Analysis of statistics 2025*, pubblicata a gennaio 2026.

<sup>2</sup> C. eur., 18.12.2025, Černý e Altri c. Repubblica Ceca.

<sup>3</sup> In generale, L. Bachmaier, *A Plea for Common Standards on the Lawyer-Client Privilege in EU Cross-Border Criminal Proceedings in Light of Advancing Digitalisation*, in *EUCRIM*, 3, 2024, 222-229; F. Cerqua, *Tra comunicazioni telematiche e rito: il sequestro della corrispondenza elettronica*, in *Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di L. Lupari, L. Marafioti e G. Paolozzi, Torino 2019, 105 ss.; G. Croce, *Il diritto alla riservatezza della corrispondenza e della vita privata nelle disposizioni CEDU e nella giurisprudenza della Corte Europea dei*

alla prova il sistema interno.

In estrema sintesi, la pronuncia riguarda la tendenziale equiparazione tra la corrispondenza digitale statica e quella dinamica; l'unificazione del regime "supplementare" di tutela delle comunicazioni con l'avvocato, a prescindere dal contenuto; la necessità di stabilire procedure e criteri per riconoscere, selezionare e separare il materiale privilegiato in sede di perquisizione e sequestro di supporti informatici; la ricomprensione, tra i rimedi richiesti per la proporzionalità dell'ingerenza, del controllo di legittimità e necessità della misura, dell'esclusione dei dati dal fascicolo, della restituzione o della distruzione dei medesimi o della loro copia.

2. L'occasione per affrontare i temi individuati in premessa è data dalla recente sentenza *Černý e Altri c. Repubblica Ceca*.

I ricorrenti, cinque avvocati, lamentavano l'inclusione di dati coperti dal segreto professionale nel fascicolo del procedimento penale a carico del loro comune assistito, Z.

In particolare, la perizia su smartphone e tablet sequestrati all'indagato consentiva di estrarre, tra le altre cose, corrispondenza con gli avvocati, bozze di memorie, appunti sulla strategia processuale e per l'esame dei testimoni. Z. si opponeva per ben due volte all'incarico peritale, rilevando la riservatezza dei contenuti; tuttavia, poiché il Tribunale di Brno rigettava l'opposizione, le informazioni venivano inserite nel fascicolo processuale, divenendo accessibili a pubblico ministero, coimputati di Z. e relativi difensori. Dopo un'ulteriore, inefficace, istanza per l'esclusione del suddetto materiale, uno degli avvocati di Z. chiedeva al Ministero della Giustizia di avviare un procedimento disciplinare a carico dell'autorità giudiziaria procedente; analoga richiesta veniva depositata dal Consiglio nazionale forense (*Czech Bar Association*). Il Ministero rigettava l'istanza, non riscontrando le condizioni dell'azione disciplinare (i.e. aver violato una disposizione di legge, aver omesso di adempiere a un obbligo proveniente da un tribunale superiore, aver ingiustificatamente abbandonato un orientamento giurisprudenziale consolidato). Nello specifico, il codice del rito penale ceco vietava di intercettare le comunicazioni tra avvocati e clienti e di conservare le

---

*Diritti dell'Uomo*, in *diritto.it*, 12 aprile 2019; A. Galluccio e M. Bonetti, *sub art. 8 Cedu*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino 2016, 262 ss.; in M. De Salvia, *Dati personali e sfera privata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: ricostruzione sommaria delle linee-guida*, in *Diritto alla riservatezza e progresso tecnologico: coesistenza pacifica o scontro di civiltà?*, a cura di M. Fumagalli Meravigli, Napoli 2015, 13-29.

pertinenti registrazioni, a pena di inutilizzabilità e tempestiva distruzione, mentre non disciplinava il trattamento delle comunicazioni tra gli stessi soggetti, quando rinvenute in dispositivi elettronici sotto sequestro. In concreto, poi, il materiale era stato reso accessibile alle altre parti del procedimento, ma non utilizzato, poiché ritenuto privo di valore probatorio.

Analoghe doglianze venivano sottoposte prima alla Corte costituzionale, la quale rilevava che la riservatezza delle comunicazioni tra imputati e loro difensori è un diritto dei primi, non dei secondi; in seguito, ai giudici civili, che rilevavano l'illegittimità dell'inserimento e ordinavano, quale rimedio, il rilascio di scuse scritte.

I ricorrenti adivano la Corte di Strasburgo in relazione all'art. 8 della Convenzione, sul diritto al rispetto della vita privata.

La Corte ricorda che le comunicazioni tra avvocati e clienti godono di una protezione specifica ai sensi dell'art. 8, e che eventuali ingerenze devono esser assistite da rimedi che consentano il riesame di legittimità, la rimozione dal fascicolo e/o la distruzione del materiale. L'aspetto "rimediale" rileva sia in punto di ammissibilità, sia nel merito, posto che l'esistenza di adeguati rimedi concorre a circoscrivere i rischi di arbitrarietà nell'agire dell'autorità.

Nel caso di specie, l'ingerenza nel diritto di riservatezza è indiscutibile, non potendosi escludere per il sol fatto che le comunicazioni siano memorizzate su dispositivi personali dell'indagato: la scelta di trasmettere contenuti che possono essere inoltrati a terzi o appresi per mano pubblica non sottende una rinuncia alla garanzia.

Ciò posto, la Corte àncora la violazione dell'art. 8 alla mancanza del primo requisito di legittimità dell'ingerenza, ossia la completezza, chiarezza e prevedibilità della base legale, ritenendo assorbite le questioni relative agli altri due requisiti (scopo legittimo e proporzionalità). Il diritto interno non prevede un divieto di analisi e utilizzo dei dati privilegiati conservati in dispositivi in sequestro, né stabilisce una procedura specifica per separare dati riservati e non riservati; la possibilità di applicare in via analogica la disciplina sulle intercettazioni risulta giudizialmente controversa; i chiarimenti offerti dalla giurisprudenza domestica, in ogni caso successivi ai fatti oggetto di ricorso, non sembrano sufficienti a colmare le suindicate lacune. Alla violazione dell'art. 8 si affianca quella dell'art. 13, in forza della già stigmatizzata mancanza di procedure di esclusione del materiale riservato dal fascicolo processuale.

In calce, la Corte rileva l'iniquità *ex art. 6 Cedu* del procedimento dinanzi alla Corte

costituzionale, nella misura in cui i ricorrenti non avevano avuto la possibilità di accedere e commentare le osservazioni del Consiglio nazionale forense, autorizzato a intervenire in forma scritta.

3. Nell'ambito della Convenzione, la riservatezza dei contatti tra cliente e avvocato trova tutela, innanzitutto, nel diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza di cui all'art. 8 § 1.

Lato indagato, la nozione di vita privata ricomprende l'interazione con l'avvocato perché quest'ultima consente di "prendere decisioni informate sulla propria vita", e spesso verte su questioni intime, personali e delicate<sup>4</sup>. Lato avvocato, la nozione di vita privata, in quanto postula il diritto di stabilire e sviluppare relazioni col mondo esterno, ricomprende l'interazione con l'assistito e, più in generale, l'attività professionale o imprenditoriale, soprattutto considerato che il lavoro rappresenta una significativa, se non la maggiore, occasione di rete. Ne discende, altresì, l'equiparazione tra domicilio e studio professionale, la cui perquisizione è in grado di compromettere la reputazione e l'affidabilità del legale, agli occhi di clienti attuali e potenziali<sup>5</sup>.

Tuttavia, rispetto alla tutela "ordinaria", generalmente veicolata dall'art. 8, quella in esame viene considerata "supplementare" o "rafforzata", perché interagisce e inverte altri diritti e interessi cari alla Convenzione.

In primo luogo, si giustifica in forza delle implicazioni sull'equità del processo: il segreto professionale è alla base del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente, presupposto per il corretto esercizio del diritto di difesa, corollario del diritto di non autoincriminarsi e dello speculare divieto per le autorità di ottenere elementi di prova con metodi oppressivi a dispetto della volontà del singolo. Da strumento di tutela dei diritti fondamentali dell'accusato, il privilegio s'innalza esso stesso a diritto fondamentale. Così, a seconda doglianza sollevata, potrà ricevere protezione entro la menzionata "tutela supplementare" di cui all'art. 8, per una rappresentanza effettiva ai sensi dell'art. 6 § 3 (c), in sede di privazione della libertà personale ex art. 5 § 4: se un avvocato non fosse in grado di conferire col proprio cliente e di ricevere da lui

---

<sup>4</sup> C. eur., 9.4.2019, *Altay c. Turchia* (n. 2), § 49, sulla legittimità della scelta giudiziaria di privare il ricorrente, detenuto, di un pacco inviatogli dall'avvocato, contenente libri su temi non pertinenti per gli scopi difensivi.

<sup>5</sup> C. eur., 16.12.1992, *Niemietz c. Germania*, §§ 29 e 37; principio enunciato in risposta all'eccezione del governo convenuto secondo cui l'art. 8 della Convenzione non avrebbe riguardato la perquisizione dello studio di un avvocato.

istruzioni in via confidenziale, l'assistenza perderebbe gran parte della sua utilità<sup>6</sup>.

In secondo luogo, per generalizzazione induttiva, si giustifica come parametro di democrazia, "diritto di tutti" a consultare un avvocato liberamente, in condizioni che favoriscono un dialogo completo e senza inibizioni<sup>7</sup>. Da diritto dell'imputato, la difesa esprime un interesse generale, e si assicura mediante la tutela del professionista e dello studio in cui esercita<sup>8</sup>.

Nonostante la prospettiva difensiva legittimi il supplemento di tutela, non sempre è chiaro, nella giurisprudenza sovranazionale, se e quanto ne delimiti l'operatività.

Nella maggioranza dei casi, la Corte di Strasburgo adotta un approccio estensivo, ritenendo privilegiate le comunicazioni tra cliente e avvocato anche qualora abbiano poco o nulla a che fare con un contenzioso, civile o penale; a monte, quando non ve ne sia alcuno pendente; nella ricerca di una consulenza legale generale; in assenza o prima del conferimento formale di mandato<sup>9</sup>, pur se il professionista non sia iscritto all'albo<sup>10</sup>. In *Michaud c. Francia*, il privilegio attiene alla funzione dell'avvocato a prescindere dalla dimensione procedimentale: la Corte, adita per vagliare l'imposizione, tramite la normativa antiriciclaggio, dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette dei propri assistiti, afferma che i contatti tra cliente e avvocato godono di un trattamento privilegiato "qualunque ne sia lo scopo"<sup>11</sup>. In *Saber c. Norvegia*, l'autonomia tra privilegio ed esercizio del diritto di difesa è ancora più marcata<sup>12</sup>: il ricorrente vanta e

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8 in C. eur., 17.4.2012, *Piechowicz c. Polonia*, § 239, sulla lettura della posta di un detenuto da e verso l'avvocato. In C. eur., 25.7.2017, *M. c. Paesi Bassi*, § 85, la Corte ha ritenuto contrario all'art. 6 § 3 (c) il trattamento riservato al ricorrente, indagato per la rivelazione di informazioni dei servizi segreti, non potendo divulgare, neanche al proprio avvocato, talune informazioni. In C. eur., 13.3.2007, *Castravet c. Moldavia*, il ricorrente lamentava il fatto che, in ambiente detentivo, a causa della parete in vetro nella sala riunioni avvocato-cliente, non poteva conferire in privato con il suo avvocato su questioni relative al procedimento concernenti il suo diritto alla libertà.

<sup>7</sup> C. eur., 9.4.2019, *Altay c. Turchia (n. 2)*, § 50; confronta con C. eur., 6.12.2012, *Michaud c. Francia*, riguardante la posizione dell'avvocato e la tutela supplementare conferita dall'art. 8.

<sup>8</sup> Sul punto, il consistente filone delle perquisizioni presso studi legali: *ex multis*, C. eur., 16.12.1992, *Niemietz c. Germania*; C. eur., 27.9.2005, *Petri Sallinen e altri contro Finlandia*; C. eur., 22.5.2008, *Iliya Stefanov c. Bulgaria*; C. eur., 24.7.2008, *André and Another v. France*; C. eur., 2.4.2015, *Vinci Construction and GTM Génie Civil and Services v. France*; C. eur., 3.12.2009, *Kırdök e altri c. Turchia*; C. eur., 6.6.2024, *Särgava c. Estonia*.

<sup>9</sup> C. eur., 7.11.2007, *Dudchenko v. Russia*, § 103, caso di intercettazione delle conversazioni tra l'indagato, ritenuto promotore di un'organizzazione criminale, e il proprio avvocato.

<sup>10</sup> C. eur., 21.1.2010, *Xavier Da Silveira c. Francia*, §§ 38-39, con riguardo all'esercizio "occasionale" della professione forense su territorio francese da parte di un avvocato di altro Stato Membro dell'Unione europea, esercizio per cui non è richiesta l'iscrizione ad albo nazionale.

<sup>11</sup> C. eur., 6.12.2012, *Michaud c. Francia*, § 117.

<sup>12</sup> C. eur., 17.12.2020, *Saber c. Norvegia*. Il ricorrente subiva il sequestro del proprio cellulare nell'ambito di un'indagine che lo vedeva potenziale vittima di una cospirazione per ucciderlo; egli si opponeva alla perquisizione, affermando che i dispositivi contenevano corrispondenza riservata con gli avvocati che lo

mantiene lo status di vittima, con riguardo alla violazione dell'art. 8, nonostante il procedimento penale (entro cui il rischio di compromissione della difesa poteva manifestarsi) si fosse chiuso con un'assoluzione<sup>13</sup>. Analogamente, nei confronti di ricorrenti detenuti: in *Campbell c. Regno Unito*, la Corte non riscontra motivi sufficienti per differenziare il regime della corrispondenza relativa a un contenzioso, pendente o previsto, da quello della corrispondenza su altre questioni, private, tanto più che il confine tra le due può essere difficile da tracciare<sup>14</sup>.

Non mancano, però, opinioni dissenzienti<sup>15</sup> o pronunce che depotenziano o smentiscono l'impostazione estensiva. In alcuni casi, la Corte sembra rimettere il perimetro del privilegio all'apprezzamento degli Stati: in *Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, stigmatizza la base legale della perquisizione presso studi professionali nella parte in cui questa non chiarisce se la segretezza investe il rapporto tra avvocato e cliente in generale o solo il rapporto instaurato, tra i medesimi soggetti, rispetto a un caso specifico<sup>16</sup>; in *Dudchenko v. Russia*, stabilisce che la legge deve definire la portata del segreto professionale, le condizioni e il soggetto deputato a individuare e separare il materiale privilegiato<sup>17</sup>. In *Kopp c. Svizzera*, la circostanza che la dottrina e la giurisprudenza domestiche delimitassero il segreto professionale, in modo da includervi solo le informazioni connesse all'attività che l'avvocato svolge su incarico della parte, benché più volte citata in sentenza, non costituisce fonte di violazione<sup>18</sup>.

Pacifico, invece, l'approccio estensivo circa le forme di scambio assistite dal

---

difendevano in altro procedimento penale, questa volta a suo carico. La violazione viene accertata per la mancanza di una chiara base legale sulla procedura che l'autorità di law enforcement deve seguire quando il materiale sequestrato potrebbe ricomprendere informazioni e comunicazioni coperte dal segreto professionale.

<sup>13</sup> La sentenza ha avuto una forte eco anche nella dottrina italiana, v. S. Basilio, *Lo smartphone sequestrato contiene corrispondenza con un difensore: che fare?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, II, 2021, p. 757.

<sup>14</sup> C. eur., 25.3.1992, *Campbell c. Regno Unito*, § 48; C. eur., 6.12.2012, *Michaud*, § 117; in senso analogo, C. eur., 24.5.2018, *Laurent c. Francia*, § 47.

<sup>15</sup> C. eur., 25.3.1992, *Campbell c. Regno Unito*, nonché C. eur., 17.12.2020, *Saber c. Norvegia*.

<sup>16</sup> C. eur., 27.9.2005, *Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, § 87. Il ricorso era stato presentato da un avvocato e da diversi clienti. L'avvocato, indagato per frode, subiva una perquisizione presso lo studio professionale, durante la quale la polizia esaminava fascicoli, copiava i dischi rigidi di due pc e sequestrava altri due pc per farne copia in seguito (uno conteneva un software con la posta elettronica dell'indagato). La Corte ricollega la violazione sia all'inadeguatezza della base legale (nei termini sopra descritti), sia alla mancanza di una supervisione indipendente in fase di sequestro presso lo studio professionale.

<sup>17</sup> C. eur., 7.11.2007, *Dudchenko v. Russia*, § 106.

<sup>18</sup> C. eur., 25.3.1998, *Kopp c. Svizzera*, § 38, ove le conversazioni dello studio legale del ricorrente erano state intercettate per meno di un mese, nell'ambito di indagini in cui non era personalmente indagato. Le registrazioni venivano tempestivamente cancellate e mai utilizzate.

privilegio<sup>19</sup> : sia conversazioni “in corso”, in sede di intercettazioni<sup>20</sup>, che corrispondenza cartacea o digitale<sup>21</sup>, archiviata su e-mail o dischi rigidi,<sup>22</sup> dell’indagato o dell’avvocato.

3.1. La tutela “supplementare” degli scambi tra cliente e avvocato consiste nella necessità di circoscrivere a casi eccezionali la deroga al segreto (per prevenire gravi reati o violazioni della sicurezza carceraria, in presenza di prove plausibili circa il coinvolgimento dell’avvocato in illeciti) e di apprestare adeguate garanzie procedurali, sia per l’adozione che per l’esecuzione dell’ordine o mandato investigativo, tramite norme chiare, precise e prevedibili, sotto supervisione indipendente e controllo giudiziario rigoroso<sup>23</sup>.

Il mandato di perquisizione può essere emesso nell’ambito di una procedura *ex parte*, purché non sia eccessivamente generico, dovendo specificare lo scopo dell’operazione, gli oggetti, i documenti e le informazioni da cercare, o che si prevede di trovare, e soprattutto come comportarsi dinanzi all’eventualità di materiale riservato.

È la stessa coesistenza di tutele, ordinaria e supplementare, a postulare la necessità, in corso di indagine, di riconoscere, selezionare e separare le informazioni privilegiate da quelle che non lo sono, tanto più se il segreto professionale non opera rispetto a qualsivoglia comunicazione tra cliente e avvocato.

I requisiti per “filtrare” o “setacciare” (*sifting*) i dati sono stati elaborati a partire dai casi relativi alla perquisizione di studi legali, poi applicati nei confronti di indagati privi

---

<sup>19</sup> C. eur., 6.12.2012, *Michaud c. Francia*, § 117.

<sup>20</sup> C. eur., 3.2.2015, *Pruteanu c. Romania*; C. eur., 16.11.2021, *Vasil Vasilev c. Bulgaria*; C. eur., 25.3.1998, *Kopp c. Svizzera*; C. eur., 7.11.2007, *Dudchenko v. Russia*.

<sup>21</sup> C. eur., 6.6.2024, *Bersheda e Rybolovlev c. Monaco*, § 93, sull’equiparazione, ai fini del regime privilegiato, delle comunicazioni “in corso” a quelle “archivate”. La prima ricorrente, avvocato del secondo ricorrente, presentava una denuncia a carico di un terzo per diversi reati patrimoniali; ai fini delle indagini, trasmetteva all’autorità la registrazione di una conversazione avuta col soggetto denunciato. Quest’ultimo, d’altronde, denunciava l’illegittimità di siffatta registrazione, sia per violazione del diritto di privacy sia per manipolazione della medesima (“troncata”). La prima ricorrente, per dimostrare la propria buona fede, decideva di consegnare spontaneamente il cellulare personale utilizzato per la registrazione, cancellando i dati che riteneva protetti. Tuttavia, su ordine dell’autorità giudiziaria, la perizia informatica portava all’estrazione di numerose informazioni, dati cancellati compresi. Si tratta di un caso interessante, oltre che per la suddetta equiparazione, anche per l’affermazione della necessità di applicare le garanzie sulla perquisizione e il sequestro (in termini di selezione del materiale, supervisione indipendente e controllo giudiziario) all’ipotesi di consegna spontanea dei dispositivi personali.

<sup>22</sup> C. eur., 6.6.2024, *Bersheda e Rybolovlev c. Monaco*, su corrispondenza digitale archiviata e scambi di e-mail; C. eur., 3.12.2019, *Kırdök e altri c. Turchia*, sul sequestro di dischi rigidi e chiavette USB.

<sup>23</sup> C. eur., 18.3.2014, *Öcalan c. Turchia (n. 2)*, §§ 38-45 e 135.

della qualifica di avvocato, infine approfonditi in ambiente digitale.

In primo luogo, la legge dovrebbe esplicitamente porre il divieto di sequestrare dati protetti dal segreto professionale, per lo meno quando ne sia *ictu oculi* evidente la natura<sup>24</sup>. A tal fine, la Corte ha ritenuto meritevole (benché non dirimente per evitare la condanna) sia l'obbligo per gli avvocati di utilizzare strutture di catalogo contrassegnate per cliente, sia la prassi della polizia giudiziaria di redigere un inventario dettagliato, non solo dei dispositivi, ma dei file, con nomi, estensioni, origine e impronta digitale, per poi farne copia<sup>25</sup>.

In secondo luogo, è necessaria la presenza di un avvocato o di un rappresentante dell'ordine forense sul luogo di ricerca; in aggiunta, la selezione deve essere affidata, se non direttamente al giudice, a un organo indipendente, diverso dall'autorità inquirente<sup>26</sup>.

In terzo luogo, gli agenti devono poter fare affidamento su metodi o criteri di selezione prestabiliti dal legislatore o dall'autorità giudiziaria<sup>27</sup>. Il criterio più comune è l'utilizzo di parole chiave. In *Särgava c. Estonia*, la Corte collega la violazione dell'art. 8 alla circostanza che siffatto criterio, sebbene informalmente assicurato dall'autorità inquirente, non era previsto dal diritto interno, né era stato menzionato o indicato nella richiesta della procura e nel mandato del giudice; le parole utilizzate ("esercizio finanziario" o "linea di credito") avevano una portata notevolmente ampia; il diritto interno non spiegava come risolvere eventuali controversie tra autorità investigative e avvocati in merito alla scelta delle parole chiave, né prevedeva una specifica procedura per l'opposizione al sequestro o all'esame del contenuto confidenziale, o per impedire che lo stesso fosse reso disponibile alle autorità inquirenti prima del vaglio dei tribunali sulla possibilità di restituzione o distruzione<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> C. eur., 3.12.2019, *Kırdök e altri c. Turchia*, § 54.

<sup>25</sup> C. eur., 2.4.2015, *Vinci Construction and GTM Génie Civil and Services v. France*, §§ 69-81, ove le società ricorrenti subivano perquisizioni e sequestri in un'indagine della Direzione generale della concorrenza su possibili illecite intese; il materiale sequestrato, ricomprendeva dispositivi con file tra coperti dal segreto professionale cliente avvocato.

<sup>26</sup> C. eur., 25.3.1998, *Kopp c. Svizzera*, §§ 73-74, la Corte ha censurato la scelta di affidare la selezione a un funzionario del servizio legale delle Poste, membro dell'esecutivo, senza la supervisione di un giudice.

<sup>27</sup> C. eur., 24.7.2008, *André e altri c. Francia*, § 41. I ricorrenti, avvocati di una società indagata per frode, subivano la perquisizione del proprio studio legale e il sequestro di diversi documenti.

<sup>28</sup> C. eur., 6.6.2024, *Särgava c. Estonia*. Il ricorrente, un avvocato, veniva indagato per riciclaggio e appartenenza a un'organizzazione criminale; subiva, pertanto, diversi provvedimenti di perquisizione. Per pronunciare la violazione, la Corte, rilevata l'assenza del giudice che aveva autorizzato la perquisizione sul luogo di ricerca, riteneva non sufficienti la presenza del presidente dell'Ordine degli Avvocati e la facoltà di quest'ultimo di presentare obiezioni; non vi erano altre garanzie per impedire che venissero ispezionati tutti i documenti dello

La selezione deve essere tempestiva, già in sede di perquisizione; in caso di sequestro dei supporti dati nella loro interezza, deve essere accompagnata dalla garanzia che, nel frattempo, il contenuto non sia esaminato o copiato. In *Iliya Stefanov c. Bulgaria*, con riguardo alla perquisizione dello studio legale del ricorrente e al sequestro del suo computer, nonostante in sede di perizia l'esperto avesse setacciato i dati tramite parole chiave, l'ingerenza risulta non proporzionata perché la selezione era avvenuta diversi giorni dopo la perquisizione; non esistevano altri strumenti per garantire che il contenuto del disco rigido non fosse ispezionato o copiato; il sequestro del portatile era durato per più di due mesi; la perquisizione era avvenuta in presenza di due vicini di casa, dunque di osservatori non in grado di identificare quali dati fossero coperti dal segreto professionale<sup>29</sup>.

La Corte ammette, altresì, la possibilità di procedere anticipatamente alla realizzazione di copia speculare, per impedire la manipolazione del contenuto dei supporti e restituire rapidamente i beni in sequestro<sup>30</sup>, sempre che il diritto interno preveda il vaglio giudiziale "retrospettivo" di legalità, per la restituzione o la completa cancellazione dei dati<sup>31</sup>.

3.2. Un requisito tipico della legittimità e proporzionalità di un'ingerenza è la disponibilità di "rimedi", di strumenti di controllo e riparazione, in quanto indizio di non arbitrarietà o abusività<sup>32</sup>.

Pertanto, l'avvocato e il cliente della comunicazione appresa (ancorché non utilizzata, né resa accessibile nel fascicolo o esaminata dall'autorità inquirente) devono poter contestare la giustificazione e la ritualità dell'atto di indagine.

Il diritto a un rimedio spetta anche al terzo, né parte né rappresentante nel procedimento entro cui la misura è adottata. Così, nel già citato *Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, oltre alla posizione dell'avvocato (primo ricorrente, sospettato di frode e destinatario di perquisizione), la Corte vaglia quella di alcuni clienti, estranei ai fatti d'indagine. In *Pruteanu c. Romania*<sup>33</sup>, la sorella del ricorrente era stata intercettata per sospetti di reato a carico di altre persone; il ricorrente, avvocato, lamentava che il

---

studio, inclusi quelli personali e coperti dal segreto professionale.

<sup>29</sup> C. eur., 22.5.2008, *Iliya Stefanov c. Bulgaria*.

<sup>30</sup> C. eur., 17.5.2008, *Wolland c. Norvegia*, § 76.

<sup>31</sup> C. eur., 2.4.2015, *Vinci Construction and GTM Génie Civil and Services v. France*, § 78.

<sup>32</sup> C. eur., 27.9.2018, *Brazzi c. Italia*, § 41. Nella stessa pronuncia, la Corte ha chiarito che, una volta riscontrata la violazione dell'art. 8 per mancanza di un controllo effettivo, la questione sulla disponibilità di rimedi ex art. 13 risulta assorbita.

<sup>33</sup> C. eur., 3.2.2015, *Pruteanu c. Romania*.

materiale captato includeva conversazioni in cui lui forniva alla prima consulenza; secondo la Corte, indipendentemente dalla legittimazione ad agire della sorella, il diritto interno avrebbe dovuto attribuire un rimedio diretto, “in proprio”, anche al ricorrente.

Il rimedio deve essere effettivo, adeguato all’ingerenza lamentata, sicché, quando si ha a che fare con l’apprensione di dati, deve consentire il controllo giudiziale e la restituzione o distruzione dei medesimi. Risarcimento e inutilizzabilità, generalmente previsti dagli Stati, non sono sufficienti<sup>34</sup>.

Quanto all’impatto sulla legittimità dell’ingerenza, l’assenza del rimedio, tenuto conto della natura “supplementare” della tutela, ma soprattutto alla luce delle ultime pronunce Cedu, sembra determinare l’automatica violazione dell’art. 8, senza eccezioni.

Normalmente, la violazione dipende da un insieme di fattori suscettibili di “compensazione”, nel senso che il deficit di uno potrebbe essere “compensato” dalla presenza di altri<sup>35</sup>; si tratta di un metodo di giudizio lungamente sperimentato sul terreno dell’art. 6, a mente del quale l’inosservanza di una singola garanzia procedurale non compromette l’equità “complessiva” del processo (c.d. *overall fairness test*<sup>36</sup>).

Viceversa, in *Contrada c. Italia (n. 4)*<sup>37</sup>, in un caso non riguardante il segreto professionale, di intercettazioni a carico di un soggetto non indagato, la Corte ha spiegato che la mancata previsione della notifica *a posteriori* della misura<sup>38</sup> è un requisito compensabile e causa la violazione solo se rende illusoria la possibilità di ottenere un riesame di “legittimità” e “necessità”; di contro, il menzionato riesame rappresenta un requisito minimo. La sentenza contiene un “elemento di novità”

---

<sup>34</sup> C. eur., 18.12.2025, *Černý e Altri c. Repubblica Ceca*, §§ 48 e 72; già C. eur., 21.1.2010, *Xavier Da Silveira c. Francia*, § 48.

<sup>35</sup> C. eur., 2.9.2010, *Uzun c Germania*, § 78, in un caso di sorveglianza tramite GPS.

<sup>36</sup> C. eur. GC, 15.12.2011, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, §§ 118 e 144; in senso critico, la *dissenting opinion* del giudice Serghides in C. eur., 6.2.2024, *Snijders v. the Netherlands*, secondo cui la formulazione dell’art. 6 § 3, a differenza di norme quali gli artt. 8 o 11 § 2, non contempla la possibilità di alcuna limitazione. Tra i contributi specifici della dottrina interna, A. Boldrin, *Approccio compensativo e overall fairness nella giurisprudenza della corte edu, tra relativismo delle garanzie e altre derive*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) (26.10.2021).

<sup>37</sup> C. eur., 23.5.2024, *Contrada c. Italia (n. 4)*.

<sup>38</sup> La rilevanza della notifica a posteriori delle intercettazioni, nell’ambito della sorveglianza segreta di sicurezza, è stata ribadita in C. eur. GC, 4.12.2015, *Roman Zakharov v. Russia*, §§ 233-234, 287-288. La sentenza consolida il test di verifica della legittimità dell’ingerenza nei seguenti segmenti: (i) *accessibility of domestic law*; (ii) *scope of application of secret surveillance measures*; (iii) *the duration of secret surveillance measures*; (iv) *procedures to be followed for storing, accessing, examining, using, communicating and destroying the intercepted data*; (v) *authorisation of secret surveillance measures*; (vi) *supervision of the implementation of secret surveillance measures*; (vii) *notification of secret surveillance measures*; (viii) *available remedies*.

rispetto ai precedenti in tema di riservatezza, nella parte in cui rende la disponibilità del rimedio *ex post* non derogabile, anche nei confronti del terzo<sup>39</sup>, pur a fronte di una base legale nel complesso prevedibile e adeguata.

L'impostazione in parola solleva alcune perplessità<sup>40</sup>.

In primis, perché viene ricavata facendo rinvio alla Grande Camera *Roman Zakharov v. Russia*, quando quest'ultima aveva ancorato la violazione dell'art. 8 all'effetto combinato di più carenze della base legale, in materia di sorveglianza segreta di sicurezza<sup>41</sup>.

In secondo luogo, qualora il requisito del controllo di "necessità" venga riferito (come sembrerebbe in *Contrada*) alla "utilità" della misura per l'accertamento del reato, piuttosto che alla consueta "non arbitrarietà", riconoscere al terzo il riesame nel procedimento in corso potrebbe privare il compendio probatorio di elementi la cui utilità sarebbe emersa in un secondo momento, o che avrebbero potuto suffragare la difesa dell'imputato.

Occorre, infine, considerare che l'evoluzione tecnologica offre forme di comunicazione "complesse" per contenuti e persone coinvolte, ad esempio tramite la blockchain, ove la singola "comunicazione" racchiude e riproduce i dati di moltissimi utenti, rispetto cui il test di legittimità e necessità dell'ingerenza dovrebbe essere flessibile, ammettere alternative e bilanciamenti tra le diverse garanzie che gli Stati possono apprestare<sup>42</sup>.

4. Nel codice di rito vigente, l'attenzione alle "garanzie di libertà del difensore" discende dalla «*consapevolezza che in un processo di parti la funzione difensiva, al pari di quella di accusa, deve essere fortemente tutelata*»<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> Per un caso precedente sulla posizione del terzo intercettato, C. eur., 12.1.2023, *Potoczka e Adamčo c. Slovacchia*.

<sup>40</sup> Tra i primi commentatori, in senso critico, L. Giordano, *Considerazioni sulla sentenza della Cedu Contrada c. Italia n. 4: per un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme di codice di rito*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) (26.06.2024).

<sup>41</sup> C. eur., 4.12.2015, *Roman Zakharov v. Russia*, §§ 267-285: oltre a non prevedere notifica e rimedio *ex post*, disciplinava la procedura di autorizzazione in modo da non consentire al giudice domestico un controllo effettivo sulle ragioni dell'intercettazione; le modalità di funzionamento del sistema di sorveglianza fornivano ai servizi di sicurezza e alla polizia i mezzi tecnici per eludere la procedura, intercettando qualsiasi comunicazione; la previsione di un controllo da parte dei pubblici ministeri non sembrava "organizzata" in modo da assicurare l'effettività di tale garanzia.

<sup>42</sup> Sulle problematiche che possono discendere dall'impiego investigativo di nuove tecnologie, v. ad esempio, S. Quattrocchio, *Processo penale e rivoluzione digitale: da ossimoro a endiadi?*, in *Media Laws*, 2020, 12, 121-135; S. Ragazzi e F. Spiezia, *Decifrare, acquisire e utilizzare le comunicazioni criptate in uso alla criminalità organizzata: uno sguardo europeo, in attesa del count-down italiano*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) (26.06.2024) 26 febbraio 2024.

<sup>43</sup> *Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul*

L'art. 103, dedicato agli atti di indagine presso studi legali o su corrispondenza e conversazioni tra difensore e indagato, pone limiti e condizioni in deroga alla disciplina ordinaria<sup>44</sup>, secondo una logica coerente alla tutela "supplementare" Cedu ma, come si vedrà, meno rigorosa.

Le ispezioni e le perquisizioni presso gli studi legali sono consentite solo se l'imputato vi svolga attività professionale, ovvero per cercare tracce o effetti materiali del reato, o cose determinate; d'altronde, nella giurisprudenza di Strasburgo, almeno con riguardo alla seconda fattispecie, il reato da prevenire o reprimere deve essere "grave".

Gli stessi atti, con l'aggiunta dei sequestri, sono assistiti da due garanzie procedurali speciali: da un lato, l'autorità giudiziaria (*i.e.* il pubblico ministero) deve avvisare il Consiglio dell'ordine perché il presidente, o un consigliere delegato, possa presenziare; dall'altro, deve essere il giudice a procedere all'accertamento o, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero autorizzato dal primo. Nessuna delle due si applica, però, quando l'avvocato sia indagato<sup>45</sup>; viceversa, secondo la Corte Edu, le garanzie procedurali supplementari assistono *a priori* studio, atti e comunicazioni degli avvocati, e la qualità di indagato si riverbera sull'analisi e l'accessibilità del materiale appreso.

Non è ammesso né il sequestro su carte e documenti "relativi all'oggetto della difesa", né il sequestro o ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore "in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni", salvo possano costituire corpo del reato; ancora, non è ammessa l'intercettazione delle comunicazioni del difensore. In passato, la giurisprudenza di legittimità subordinava le garanzie in esame all'attualità del rapporto difensivo entro lo stesso procedimento di adozione dell'atto<sup>46</sup>; a fronte della maggiore apertura mostrata da altre decisioni<sup>47</sup>,

---

*processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni* (GU n. 250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93).

<sup>44</sup> In generale, D. Curtotti Nappi, voce *Difesa penale*, in *Digesto*, Wolters Kluwer, 2005; F.R. Mittica, *La corrispondenza tra detenuto e difensore*, in *PPG*, 6, 2019, 1483 ss.

<sup>45</sup> Cass. 13.11.2024, n. 44941, in *CEDCass. m.* 287347 - 01, «fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pubblico ministero fosse tenuto a munirsi dell'autorizzazione del giudice ed obbligato a fornire preventivo avviso al Consiglio dell'ordine onde potere effettuare una perquisizione finalizzata alla ricerca del corpo del reato presso lo studio di un legale, indagato per concorso in usura e tentata estorsione».

<sup>46</sup> Cass. 22.1.1991, n. 195, in *CEDCass. m.* 187029 - 01, commentata da G. Izzo, *Sullo spessore delle garanzie di libertà del difensore*, in *Il Fisco*, 18, 1993, 5271. A seguire, Cass. 5.4.1995, n. 1906, in *CEDCass. m.* 201270 - 01.

<sup>47</sup> Cass. 27.10.1992, n. 3804, in *CEDCass. m.* 193106 - 01, commentata, da R. Amajoli, *Riflessioni sulla perquisizione e sul sequestro di carte e documenti compiuti presso uno studio legale*, in *CP* 1993, 2020 ss.

le Sezioni unite hanno chiarito che il privilegio può operare anche tra procedimenti diversi, o in luogo diverso dallo studio<sup>48</sup>. Ciononostante, il collegamento col concreto esercizio della difesa rimane forte: il divieto concerne solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata (non ricorre, ad esempio, rispetto ai colloqui tra difensore e assistiti, connotati da familiarità, su temi estranei al rapporto professionale<sup>49</sup>); opera solo se le comunicazioni vertono su fatti conosciuti in ragione della professione<sup>50</sup>, se il difensore sia iscritto all'albo degli avvocati e procuratori; in assenza di mandato formale<sup>51</sup>, purché abbia "assunto" la difesa degli assistiti<sup>52</sup>.

Mancano indicazioni espresse sul filtraggio dei dati inviolabili, tanto in ipotesi di perquisizione presso studi legali, quanto presso il domicilio o su supporti informatici dell'assistito.

Invero, la giurisprudenza più aggiornata sul sequestro probatorio di dispositivi elettronici richiede sia la selezione che l'enunciazione dei criteri per procedervi, nell'ottica di salvaguardare (non specificamente il segreto professionale, ma) la proporzionalità in generale, scongiurando l'immotivata e indiscriminata apprensione di enormi masse di dati<sup>53</sup>; affida al decreto del pubblico ministero l'individuazione dei criteri e delle tempistiche per la selezione, promuovendo la celerità delle operazioni<sup>54</sup> (non solo del sequestro dei dispositivi ma del trattenimento della copia da setacciare

---

<sup>48</sup> Cass. S.U. 12.11.1993, nn. 24 e 25, in *CEDCass.* mm. 195626 – 01 e 195628 – 01 (anche in tema di intercettazioni), commento di S. Jesu, *Le garanzie di libertà del difensore nella ricostruzione delle Sezioni Unite: un'opportuna precisazione e qualche nuovo dubbio*, in *CP* 1994, 2021 ss.

<sup>49</sup> Cass., 25.9.2014, n. 42854, in *CEDCass.* m. 261081 – 01.

<sup>50</sup> Cass. 24.6.2021, n. 31548, in *CEDCass.* m. 281685 – 01.

<sup>51</sup> Cass. 30.10.2020, n. 32905, in *CED Cass.* m. 280233 – 01, in cui si precisa che il mandato fiduciario può essere ricavato dalla natura stessa delle conversazioni.

<sup>52</sup> Cass. 25.10.2022, n. 44892, in *CEDCass.* m. 283822 – 01.

<sup>53</sup> Cass. 9.12.2020, n. 6623, in *CEDCass.* m. 280838 – 01, che estende in ambiente digitale il principio giurisprudenziale secondo cui è vietata l'acquisizione dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda (Cass. 26.9.2019, n. 43556, in *CEDCass.* m. 277211).

<sup>54</sup> Cass. 29.1.2025, n. 17677, in *CEDCass.* m. 288139, di cui si riporta la massima alla luce delle diverse cautele ivi indicate «In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire)».

per escludere le informazioni non pertinenti al reato<sup>55</sup>). L'adeguamento interno sarebbe realizzabile a legislazione vigente, menzionando nei decreti autorizzatori l'obbligo di escludere i dati coperti dal segreto professionale, nonché appositi criteri di selezione, incluso l'utilizzo di parole chiave specifiche.

Nel 2024, il legislatore ha inteso rafforzare le garanzie di libertà del difensore, aggiungendo due nuovi commi<sup>56</sup>. Il comma 6-bis vieta di acquisire «ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore»; la previsione, di portata residuale, si rivolge probabilmente alle nuove forme di interazione digitale<sup>57</sup>, senza però molto innovare, posto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 170/2023<sup>58</sup>, ha ricompreso le comunicazioni già oggetto di ricezione (nello specifico, chat ed e-mail archiviate in device) nella nozione di corrispondenza, applicandone il regime (art. 254 Cpp), abbandonando la tesi favorevole all'inquadramento nella documentazione ex art. 234, sequestrabile ex art. 253 Cpp<sup>59</sup>. Il co. 6-ter affianca al divieto di trascrizione l'obbligo di interrompere l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni «vietate»; l'interruzione sembra richiedere un giudizio di pertinenza, il che, da una parte, presuppone un ascolto almeno sommario, dall'altra, rimarrebbe affidato alla polizia giudiziaria<sup>60</sup> (non sempre «indipendente» secondo i parametri di Strasburgo).

In argomento, uno spunto può trarsi dalla fase esecutiva della sentenza *Saber c. Norvegia*: il Comitato dei Ministri ha concluso la supervisione a fronte, da un lato, del

---

<sup>55</sup> Cass. 22.9.2020, n. 34265, in *CEDCass.* m. 279949; Cass. 4.3.2020, n. 13165, in *CEDCass.* m. 279143.

<sup>56</sup> Sulle novità apportate, in tema di segreto professionale, dall'art. 2 l. n. 114/2024, su perplessità e persistenti criticità (che di seguito saranno citate), L. Giorgio e L. Giordano, *La riforma dell'art. 103 cod. proc. pen.: il divieto di acquisizione delle comunicazioni tra il difensore e l'imputato e l'interruzione immediata delle operazioni di intercettazione vietate*, in *SP* 2025, 115 ss.

<sup>57</sup> Lettura condivisa da L. Giorgio e L. Giordano, cit., 117; F. Demartis, *Intercettazioni: un correttivo che rafforza la riservatezza delle comunicazioni e tutela l'attività del difensore ... ma scontenta i curiosi*, in *DPP* 2024, 9, 1170; D. Cimadomo, *L'ampliamento delle garanzie del difensore*, in *Le novità del procedimento cautelare*, a cura di L. Kalb, Milano 2024, 149.

<sup>58</sup> Sulla sentenza costituzionale, C. Fontani, *La svolta della Consulta: la "corrispondenza telematica" è pur sempre corrispondenza*, in *DPP* 2023, 1312 ss.; M. T. Morcella, *Ed ora, come si può apprendere la corrispondenza archiviata?*, in *G.I.* 2024, 195 ss., il quale fa derivare dalla mutata concezione di corrispondenza, in osservanza di consolidata giurisprudenza sovranazionale, l'opportunità di cambiare la nozione di intercettazione «intercettabile non dovrà più essere solo il flusso di comunicazioni in corso, ma anche l'esito di qualunque flusso di comunicazioni ormai esaurito» (197).

<sup>59</sup> Cass. 21.11.2017, n. 1822, in *CEDCass.* m. 272319 - 01; Cass. 16.4.2019, n. 29426, in *CEDCass.* m. 276358 - 01. In dottrina, su siffatto previgente orientamento, M. Minafra, *Sul giusto metodo acquisitivo della corrispondenza informatica "statica". (Prove e messaggi telematici remoti)*, in *GI* 2018, 1718.

<sup>60</sup> L. Filippi, *Intercettazioni: un intervento legislativo all'insegna della tutela della privacy*, in *Le novità della legge Nordio*, a cura di G. Spangher, Milano 2024, 21.

riconoscimento giurisprudenziale dell'obbligo di filtrare accuratamente i dati in sequestro, al fine di assicurare la confidenzialità tra avvocato e cliente; dall'altro, a fronte dell'adozione, da parte del Procuratore Generale, di una direttiva avente ad oggetto diverse garanzie procedurali di riservatezza, verificabilità e conservazione sicura dei dati memorizzati digitalmente, nonché l'istituzione di una nuova unità tecnica all'interno della polizia, distinta dagli agenti investigativi, responsabile del filtraggio<sup>61</sup>.

L'aspetto più problematico rimane quello rimediale, in particolare in caso di intercettazioni che coinvolgono terzi. La citata sentenza *Contrada c. Italia* (n. 4), nel vagliare l'esistenza di un controllo su "necessità" e "legittimità" delle intercettazioni, esclude l'effettività del rimedio di cui all'art. 269 Cpp che, pur attribuendo la legittimazione a qualsiasi interessato (anche il terzo), subordina la distruzione delle registrazioni solo alla verifica di "non necessità per il procedimento", senza "controllo di legittimità". Per contro, l'art. 271 Cpp, che consente il controllo di legittimità, non risulta invocabile dal terzo.

Nel rapporto tra artt. 269 e 271 Cpp, s'intravede, però, un'interpretazione convenzionalmente orientata. Poiché l'art. 269 co. 2 stabilisce la legittimazione di qualsiasi interessato e fa salvo quanto previsto dall'art. 271 co. 3 («*in ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato*»), dal combinato disposto delle due norme potrebbe ricavarsi la legittimazione del terzo a chiedere il controllo di legittimità ai fini della distruzione; inoltre, a prescindere dal suddetto rinvio normativo, la documentazione "inutilizzabile" perché illegittima ai sensi dell'art. 271 (rimedio ritenuto idoneo) potrebbe considerarsi intercettazione "non necessaria per il procedimento" ai fini dell'art. 269 Cpp (rimedio utilizzabile dal terzo).

---

<sup>61</sup> Risoluzione CM/ResDH(2022)307, adottato dal Comitato dei Ministri il 16 novembre 2022, disponibile su <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-221359>; la stessa pagina rinvia alle misure adottate dalla Norvegia (visionabili solo scaricando l'allegato in pdf).